Titolo

Settore tecnico – regolamento settore tecnico – divieto di proselitismo - ratio

Descrizione

L'art. 40 del Regolamento del settore tecnico, al comma terzo, dispone che *"Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica."*. La norma vieta ai tecnici di porre in essere attività di proselitismo volte ad orientare le scelte di tesseramento dei calciatori e la sua *ratio* risiede nell'esigenza di evitare indebite commistioni di ruoli e, soprattutto, conflitti di interessi fra tesserati o, comunque, tra soggetti che operano nell'ordinamento federale. Né sembra estranea alla *ratio* la finalità di protezione della libertà dei calciatori, specie se minori e più facilmente influenzabili ed esposti a subire suggestioni da parte del personale tecnico in ragione della relazione di fiducia che, normalmente, caratterizza il rapporto tra atleta e allenatore.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 83/CFA/2022-2023/A

Presidente

Torsello

Relatore

Giordano

Riferimenti normativi

art. 40, comma 3, Regolamento settore tecnico

Provvedimenti

SEZ. UNITE- DECISIONE N. 0083 CFA del 22 marzo 2023 (Procuratore Federale-Luca Gratton-Davide Bracco-ASD Costalunga)